

Civile Ord. Sez. 2 Num. 38269 Anno 2021

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

Data pubblicazione: 03/12/2021



ORDINANZA

sul ricorso 2809-2016 proposto da:

TOMBESI SERGIO, ANIBALDI SERGIO, TOMBESI ANDREA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARNO 88, presso
lo studio dell'avvocato FILIPPO UNGARI TRASATTI, che
li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

LIBEROTTI GAETANO, LIBEROTTI GIANNI, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI, 6, presso
lo studio dell'avvocato ANDREA PIETROPAOLI, che li
rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 386/2015 della CORTE D'APPELLO

2021

978

Arbitrato in Italia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di PERUGIA, depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/03/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS;



Arbitrato in Italia

V



13. R.G. 2809/2016

PREMESSO CHE

Adino Tombesi e Sergio Anibaldi impugnavano innanzi alla Corte d'appello di Perugia il lodo rituale, con il quale si dichiarava la validità di un contratto preliminare di vendita di un terreno stipulato con Gianni Liberotti e Gaetano Liberotti, si trasferiva il bene oggetto del contratto ex art. 2932 c.c. e si condannavano Tombesi e Anibaldi a pagare ai Liberotti la somma di euro 18.610 a titolo di risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio decedeva Adino Tombesi e, dichiarata l'interruzione del processo, questo veniva riassunto dagli eredi Sergio Tombesi e Andrea Tombesi.

La Corte d'appello di Perugia, con sentenza 23 giugno 2015, n. 386, ha rigettato l'impugnazione.

Avverso la pronuncia ricorrono per cassazione Sergio Anibaldi, Sergio Tombesi e Andrea Tombesi.

Resistono con controricorso Gianni Liberotti e Gaetano Liberotti.

I ricorrenti e i controricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

I. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso fatta valere dai controricorrenti per "irritualità della notificazione", effettuata non al difensore, ma personalmente ai controricorrenti presso il medesimo, in quanto la notificazione del ricorso per cassazione alla parte personalmente e non al suo procuratore dà in ogni caso luogo a nullità (v. Cass. 24450/2017), sanabile a seguito della costituzione della controparte. Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 366 c.p.c. e in generale del principio di autosufficienza, essendo nel ricorso presenti gli elementi indispensabili per la conoscenza, da parte del Collegio, dell'oggetto della lite e dello svolgimento del processo, arbitrale e statutale, e delle posizioni in esso assunte dalle parti; quanto al difetto di autosufficienza dei motivi, il requisito della specificità è rispettato per



quanto concerne il primo e il terzo, circa il secondo motivo *v. infra sub 2).*

II. Il ricorso è articolato in tre motivi.

Il primo motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 829 c.p.c., comma 3, e dell'art. 30 d.P.R. n. 380/2001, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.": la Corte d'appello - nell'affermare che il certificato di destinazione, prodotto e valutato nel procedimento arbitrale, non doveva essere necessariamente allegato al lodo, essendo sufficiente che fosse stato acquisito tra gli atti del processo - avrebbe violato l'art. 18 della legge 47/1985; l'impossibilità di assimilare il lodo alla sentenza "in particolare in merito agli effetti tra le parti e tra i terzi" determinerebbe la necessità che il certificato sia allegato al lodo unitamente alla dichiarazione di permanenza degli strumenti urbanistici indicati nel certificato stesso, allegazione del certificato che è necessaria anche ai fini della trascrizione del lodo; d'altro canto in tal senso deporrebbero le pronunzie giurisprudenziali in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.

Il motivo è infondato. A fronte del motivo di impugnazione che contestava la contrarietà all'ordine pubblico del lodo, conseguente alla mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica dell'immobile, la Corte d'appello ha rigettato il motivo in quanto il certificato di destinazione era stato prodotto e valutato nel procedimento, sottolineando la sufficienza dell'acquisizione tra gli atti del giudizio del documento e la non necessità di allegazione del medesimo al lodo. La precisazione della Corte d'appello è corretta: l'arbitro, come il giudice, può costituire il contratto definitivo solo ove sia stato allegato in giudizio il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata (*v.*, per tutte, Cass. 17436/2011), il che non significa che il documento debba essere allegato al lodo, essendo sufficiente che il documento medesimo venga consegnato insieme al lodo al momento della trascrizione.



2) Il secondo motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 829, comma 3 e comma 1, n. 12 c.p.c. e dell'art. 1453 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.". La Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che il Collegio arbitrale avesse pronunciato sulla eccezione di improcedibilità e comunque sulla inammissibilità della domanda avversaria di esecuzione del preliminare ex art. 2932 c.c. (e sulla violazione dell'art. 1453 c.c.), in quanto i promittenti venditori prima della proposizione della domanda avevano manifestato la volontà di risolvere il preliminare per assertedo inadempimento dei ricorrenti.

Il motivo non può essere accolto. I ricorrenti contestano l'affermazione della Corte per cui il Collegio arbitrale si sarebbe pronunciato alle pp. 12-14 del lodo sulla eccezione di improcedibilità della domanda di adempimento del preliminare, senza trascrivere la parte del lodo richiamata dalla pronuncia impugnata, e d'altro canto dall'estratto invece riportato dai controricorrenti alla p. 51 del controricorso risulta che la questione sia stata affrontata dal Collegio arbitrale; circa la soluzione adottata da quest'ultimo la Corte d'appello legittimamente ha affermato che la sua correttezza non può essere scrutinata nel giudizio di nullità.

c) Il terzo motivo fa valere "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.": la pronuncia arbitrale avrebbe ecceduto i limiti della convenzione arbitrale e la risposta della Corte d'appello non sarebbe pertinente perché la censura era rivolta al lodo arbitrale.

Il motivo è infondato. Dal combinato disposto degli artt. 817, comma 3 c.p.c. e 829, primo comma, n. 4 c.p.c. si ricava che è ammessa l'impugnazione per nullità del lodo che ha pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato solo ove la parte che propone l'impugnazione abbia eccepito nel corso dell'arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitavano dai limiti della convenzione arbitrale, cosicché il lodo può essere impugnato ai sensi del n. 4 ove tale



eccezione sia stata proposta ovvero il lodo abbia travalicato le stesse conclusioni delle parti. Nel caso in esame i ricorrenti non allegano né di aver proposto l'eccezione nel giudizio arbitrale, né che il lodo ecceda le conclusioni delle parti, limitandosi a lamentare il mancato rispetto dei limiti della convenzione arbitrale.

III. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in euro ~~13.000~~^{11.200}, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 marzo 2021.